



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le Politiche  
Attive e Passive del Lavoro  
Il Direttore Generale

A

Coordinamento delle Regioni  
c.a. Dott. Paolo Baldi

Autorità di Gestione FSE delle Regioni  
e delle Province autonome

p.c.

MLPS – DGPSL  
c.a. Dott.ssa Grazia Strano

ITALIA LAVORO  
c.a. Dott. Paolo Reboani  
c.a. Dott. Mauro Tringali

ISFOL  
c.a. Prof. Pietro Antonio Varesi  
c.a. dott.ssa Paola Nicastro

**Oggetto:** Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani.

Ad integrazione di quanto comunicato con nota prot. n. 0019217 del 23 maggio 2014 e con nota prot. N. 0025537 del 4 luglio 2014 e in considerazione dell'approvazione del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" da parte della Commissione europea con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014 si precisa quanto segue.

## **1. Requisiti di accesso e partecipazione al Programma Garanzia Giovani**

Con riferimento al requisito dell'**Occupazione**: sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni; la richiesta di ammissione al piano equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni e alla comunicazione di posta elettronica certificata ivi prevista ai fini dell'acquisto dello stato di disoccupazione.

Con riferimento al requisito dell'**Istruzione e formazione**: sono considerati non inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione.

### **1.1 Verifica dei requisiti**

Il requisito dell'età verrà verificato a livello di funzionalità dal portale Garanzia Giovani.

Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione dovranno essere dichiarati dal giovane con autodichiarazione resa sensi del DPR 445/2000 al momento della presa in carico. La dichiarazione dovrà attestare il giovane era in possesso dei requisiti al momento della registrazione al Programma.

### **1.2 Possesso dei requisiti**

Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La perdita del requisito dell'età dopo la registrazione al Programma non comporta l'esclusione dallo stesso.

Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma e devono essere mantenuto durante tutto il percorso del giovane.

### **1.3 Perdita dei requisiti**

La perdita del requisito dell'età dopo la registrazione al Programma non comporta l'esclusione dallo stesso.

La perdita del requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione dopo la registrazione al Programma comportano l'esclusione dallo stesso.

## **2. Esclusioni dal Programma Garanzia Giovani**

Sono da intendersi esclusi dal Programma Garanzia Giovani tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Coloro che non sono in possesso dei requisiti al momento della registrazione al Programma Garanzia Giovani non possono essere presi in carico dai servizi competenti.

L'accesso e l'esclusione al Programma è strettamente connesso al concetto stesso di NEET: la realizzazione di percorso di formazione, tirocinio, apprendistato, diretto ad entrare nel mondo del lavoro, rende il soggetto automaticamente escluso dal target.

## **3. Annullamento dell'adesione e di rifiuto della proposta da parte del giovane**

In merito all'uscita dal Programma dei giovani in possesso dei diritti di accesso e partecipazione, è necessario distinguere due momenti:

- a) l'annullamento dell'adesione prima della stipula del patto di servizio;
- b) rifiuto della proposta o abbandono da parte del giovane

### **1.4 Annullamento dell'adesione**

La possibilità di effettuare l'annullamento dell'adesione sussiste fino al momento della stipula del patto di servizio:

- su istanza del giovane che ha aderito ad una o più Regioni. Tale richiesta verrà notificata alla o alle Regioni interessate;

- su istanza d'ufficio nel caso di mancata presentazione del giovane al servizio competente. Tale informazione va registrata e inviata al nodo di coordinamento nazionale.

A seguito dell'annullamento, il giovane può nuovamente riscriversi al Programma, perdendo, relativamente ai tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione al programma

### ***1.5 Inidoneità, rifiuto della proposta, abbandono della misura***

Nel caso in cui il giovane abbia già stipulato il patto e non venga ritenuto idoneo e viene reinvio al Servizio per l'Impiego (ad esempio nella misura Servizio civile), il Servizio per l'Impiego reindirizzerà il giovane verso un'altra misura, tenuto conto delle motivazioni della dichiarazione di inidoneità.

Nel caso in cui, invece, il giovane rifiuti la misura di politica offerta dal servizio competente, ovvero abbandoni una misura già intrapresa, lo stesso, analogamente a quanto previsto dal D.lgs. 181/2000 in relazione ai servizi per l'impiego, potrà iscriversi nuovamente al programma, perdendo, relativamente ai tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione.

Nei suoi confronti, inoltre, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 181/00 relativamente alla perdita dello stato di disoccupazione.

In ogni caso sono fatti salvi i casi di impossibilità sopravvenuta e di causa di forza maggiore, da valutare caso per caso.

Le procedure informatiche per la gestione dell'annullamento e della cancellazione dal Programma andranno assunte in Conferenza Stato-Regioni con un addendum all'accordo del 13 febbraio nel quale verranno modificati gli standard già condivisi.

Il Direttore Generale  
Salvatore Pirrone